

Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Art. 67

(Garanzie a favore della società)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere fidejussioni a garanzia di eventuali mutui accesi dalla società, nonché altri strumenti di aperture di credito e di acquisizione di risorse. Le predette garanzie possono essere concesse sulla base di una richiesta della società che attesti che le risorse sono necessarie per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

(1)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 67, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.